



Protocollo: 000007423
Data: 31/07/2025
AOO: aoum_079
Cod. Amm. : aoum_079



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N.
36 E S.M.I.**

INDICE

Art.1	Finalità, ambito applicativo e principi generali	2
Art.2	Procedura per la rilevazione del fabbisogno, prevenzione del frazionamento illegittimo e gestione del conflitto di interessi.....	2
Art.3	Atti introduttivi delle procedure di affidamento	5
Art.4	Il Responsabile Unico del Progetto, Responsabile di fase, Direttore Esecuzione del contratto e Direttore dei Lavori	6
Art.5	Procedure di affidamento dei contratti di lavori in relazione all’importo del contratto.....	7
Art.6	Procedure di affidamento dei contratti di servizi e forniture in relazione all’importo del contratto.....	8
Art.7	L’affidamento diretto.....	8
Art.8	Garanzie nelle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ...	10
Art.9	La verifica sul possesso dei requisiti	11
Art.10	Indagini di mercato.....	12
Art.11	Elenco di operatori economici	13
Art.12	Individuazione degli operatori economici da invitare	14
Art.13	Il principio di rotazione	16
Art.14	Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche	17
Art.15	Deroga e disapplicazione del principio di rotazione	18
Art.16	Pubblicità e trasparenza.....	18
Art.17	Aggiudicazione.....	18
Art.18	Stipula del contratto	19
Art.19	Collaudo e verifica di conformità	19
Art.20	Verifica delle prestazioni e pagamenti.....	20
Art.21	Privacy	20
Art.22	Revisione	22
Art.23	Entrata in vigore	22
Art.24	Clausola di chiusura.....	22

Versione: 31 luglio 2025



Art.1 FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea vigenti, ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii. effettuate da AMIU S.p.A.(di seguito AMIU).
2. Il presente regolamento attua i principi del risultato, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti agli articoli da 1 a 11 del Codice, con l'obiettivo di assicurare la massima tempestività e la semplificazione delle procedure di affidamento e l'attuazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
3. In conformità agli artt. 25 e 26 del Codice, AMIU utilizza una piattaforma di approvvigionamento digitale per l'espletamento delle procedure di gara e degli affidamenti diretti (allo stato la piattaforma è TRASPARE, raggiungibile all'indirizzo <https://amiutrani.traspere.com>. AMIU si riserva di modificare la piattaforma anche in costanza di vigenza del presente regolamento).
AMIU può avvalersi anche della piattaforma MePA, procedendo con gli strumenti di acquisto messi a disposizione o anche altra piattaforma digitale.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:
 - a) i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sottosoglia di cui agli artt. da 48 a 55 del medesimo Codice;
 - b) le disposizioni extra-codicistiche applicabili;
 - c) l'All. II.1 al Codice, recante la disciplina di dettaglio relativa a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
 - d) le disposizioni integrative contenute nel presente regolamento interno.
5. Nel caso di contratti sottosoglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea, si tiene conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) del luogo dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) della prossimità del valore stimato dell'appalto alle soglie di rilevanza europea;
 - c) delle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento.La pregressa partecipazione di operatori di altri Stati membri a procedure di affidamento già espletate, aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

Art.2 PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO, PREVENZIONE DEL FRAZIONAMENTO ILLEGITTIMO E GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

1. La presente procedura è finalizzata a garantire una gestione trasparente, efficiente e conforme alla normativa dei contratti pubblici, dalla fase di rilevazione del fabbisogno fino all'affidamento. Essa mira a prevenire il frazionamento artificioso degli appalti e ad assicurare l'integrità e l'imparzialità di tutti i soggetti coinvolti, attraverso la puntuale applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 (nello specifico gli artt. 1, 2, 3, 14, 16, 17, 48, 50, 54,

e i principi generali), con particolare riferimento ai principi di concorrenza, trasparenza, rotazione, proporzionalità e al divieto di conflitto di interessi.

2. La presente procedura si articola nelle 2 fasi di seguito esposte.

3. Fase 1: Pianificazione e programmazione annuale del fabbisogno

1. **Responsabilità:** Unità proponente il fabbisogno (Responsabile dell'Unità), in collaborazione con l'Ufficio Acquisti e il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ove già individuato.

2. **Attività:**

- **Ricognizione preventiva e analisi delle esigenze:** Ogni Responsabile di Unità effettua una ricognizione dettagliata dei beni, servizi e lavori necessari per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali nell'arco dell'anno. L'analisi deve essere basata su dati oggettivi, storici e previsionali.
- **Elaborazione del Documento Preliminare di Fabbisogno:** Il documento deve contenere:
 - Descrizione analitica della tipologia di beni/servizi/lavori;
 - Quantità, specifiche tecniche e/o funzionali (anche provvisorie);
 - Stima del valore economico complessivo, tenendo conto dell'intero ciclo di vita e di eventuali opzioni/rinnovi (Art. 14 D.Lgs. 36/2023);
 - Periodo di utilizzo/esecuzione;
 - Motivazione dettagliata della necessità e della sua imprescindibilità per l'attività dell'Azienda.
- **Aggregazione del fabbisogno omogeneo (divieto di frazionamento illegittimo):**
 - Verranno aggregati in un unico fabbisogno tutti gli acquisti di beni, servizi o lavori che, pur potendo essere oggetto di affidamenti distinti, sono riconducibili a una **stessa categoria merceologica (Common Procurement Vocabulary CPV)**, a un **medesimo progetto funzionale**, a **esigenze omogenee e ricorrenti** della Società, o che sono comunque funzionalmente collegati.
 - **Criteri di valutazione dell'omogeneità/identità:** si considerano omogenei o identici (e quindi potenzialmente oggetto di frazionamento illegittimo se gestiti separatamente):
 - Beni/servizi/lavori aventi la medesima classificazione CPV principale;
 - Beni/servizi/lavori destinati allo stesso scopo o funzionalità complessiva;
 - Beni/servizi/lavori utilizzabili o fruibili congiuntamente per raggiungere un obiettivo unitario;
 - Beni/servizi/lavori che si ripetono ciclicamente o con regolarità nel corso dell'anno per le medesime esigenze;
 - **Eccezioni al frazionamento:** Il frazionamento è legittimo solo se motivato da obiettive, documentabili e sopravvenute ragioni tecniche, economiche o organizzative che impediscano l'aggregazione iniziale e che non abbiano lo scopo di eludere le soglie di legge o le procedure competitive. Tali ragioni devono essere esplicitamente motivate nella determina a contrarre.
- **Integrazione con la programmazione:** Il fabbisogno così rilevato e aggregato confluirà nel Programma degli acquisti di beni e servizi.

4. Fase 2: Analisi, approvazione del fabbisogno e gestione del conflitto di interessi

1. **Responsabilità:** Responsabile dell'Unità richiedente, Ufficio Acquisti, RUP designato.

2. **Attività:**

- **Verifica di coerenza e congruità:** Il Responsabile dell'Unità richiedente e l'Ufficio Acquisti verificano la coerenza del fabbisogno espresso con gli obiettivi strategici della Società, la disponibilità di bilancio, la sostenibilità economica e la normativa vigente.
- **Valutazione anti-frazionamento:** L'Ufficio Acquisti e il RUP effettuano una valutazione rigorosa per accertare che il fabbisogno non sia stato artificialmente frazionato. Questa valutazione, con l'esplicitazione dei criteri adottati, deve essere formalizzata nella documentazione interna (es. relazione accompagnatoria alla richiesta di affidamento o nella determina a contrarre).
- **Identificazione della procedura di affidamento:** In base al valore complessivo stimato (aggregato), si individua la procedura di affidamento più appropriata ai sensi degli artt. 50 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 (affidamento diretto, procedura negoziata senza pubblicazione di bando).
- **Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (art. 16 D.Lgs. 36/2023):**
 - **Obbligo:** Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di rilevazione, analisi, approvazione del fabbisogno e successiva fase di affidamento (Responsabili di Unità, RUP, personale dell'Ufficio Acquisti, membri di commissioni, ecc.) sono tenuti a dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. 36/2023. In caso di appalti finanziati con fondi PNRR la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi deve essere resa con riferimento al titolare effettivo dell'operatore economico aggiudicatario o mero partecipante alla procedura. Versa in situazione di conflitto di interessi il soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ovvero ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
 - **Modalità:** La dichiarazione deve essere resa per iscritto, su un modulo standardizzato predisposto dalla Società, al momento dell'avvio della fase in cui si è coinvolti e, in ogni caso, prima di assumere decisioni o compiere atti rilevanti nella procedura (Allegato 1).
 - **Contenuto:** La dichiarazione deve attestare l'assenza di interessi personali, familiari, economici o di altro tipo che possano influenzare l'imparzialità e l'obiettività delle decisioni. Deve includere l'impegno a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi che dovesse insorgere in corso di procedura.
 - **Conseguenze:** In caso di sussistenza di un conflitto di interessi, il soggetto deve astenersi dal compiere qualsiasi atto o decisione relativa alla procedura e deve darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico o all'Organo competente per la sua sostituzione. La mancata dichiarazione o l'omissione di segnalazione di un conflitto di interessi accertato comporta le conseguenze previste dalla legge (es. sanzioni disciplinari, annullamento degli atti).



- **Approvazione preliminare:** Il fabbisogno aggregato e la proposta di procedura di affidamento, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, vengono approvati dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art.3 ATTI INTRODUTTIVI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di acquisto (RDA) è l'atto propulsivo di ogni procedura (anche sopra soglia di rilevanza europea) predisposto dalla struttura competente che rappresenta il fabbisogno di fornitura/servizio/lavoro. Le RDA devono essere predisposte - fatte salve esigenze non programmabili o sopraggiunte - con programmazione mensile anticipata (al fine di efficientare e snellire il processo di approvvigionamento e gestione dei fornitori) e devono indicare:
 - a) l'interesse che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - c) lo schema di contratto da stipulare;
 - d) la scheda prestazionale o il capitolato d'appalto;
 - e) la proposta del nominativo del RUP;
 - f) l'importo massimo di spesa stimato;
 - g) le modalità e i criteri di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura;
 - h) l'ufficio competente alla gestione della procedura di acquisto.
2. La RDA, debitamente compilata dall'Unità richiedente i lavori/beni/servizi, sottoscritta dal Responsabile della stessa e verificata dal Responsabile del Controllo di gestione per la copertura del budget, in coerenza con la Relazione Programmatica annuale, e dall'Ufficio Acquisti, è approvata dall'Organo Amministrativo ed inviata per la registrazione all'Ufficio Controllo di Gestione e successivamente all'Ufficio protocollo per la protocollazione.
Il processo di verifica e raccolta delle firme si conclude preferibilmente entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della RDA da parte del Responsabile dell'Unità richiedente.
3. La RDA completa di eventuali allegati, dopo quanto previsto al punto che precede, viene trasmessa dall'Ufficio Protocollo all'Area Amministrativa che:
 - predispone determina di nomina RUP;
 - unitamente alla determina di cui al punto che precede, la trasmette all'ufficio individuato per la gestione della procedura di acquisto e al RUP per gli adempimenti successivi.
4. Il RUP, entro 30 giorni - fatte salve esigenze non programmabili o sopraggiunte - dalla ricezione della documentazione di cui al punto che precede e comunque prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, trasmette all'Organo Amministrativo, proposta di Determina a contrarre, redatta con il supporto dell'Area Amministrativa, avente i seguenti contenuti:
 - approvazione dei documenti di gara predisposti dal RUP e dall'ufficio individuato per la gestione della procedura di acquisto;
 - qualora ricorrano i presupposti, indicazione delle particolari esigenze che giustificano la richiesta di garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 50 del Codice;
 - gli elementi essenziali del contratto;

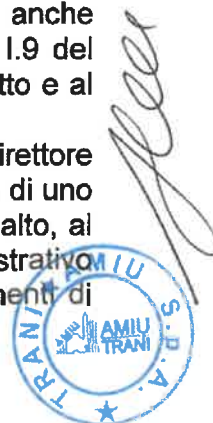




- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, qualora ricorrano i casi contemplati dell'art. 5, comma 2 e 3 e art. 6 comma 2 e 3 del presente regolamento, l'indicazione delle motivazioni del ricorso alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice;
 - l'impegno di spesa;
5. L'Organo Amministrativo dopo la sottoscrizione della Determina a contrarre trasmette il fascicolo venutosi a creare al RUP per la gestione della procedura di gara.

Art.4 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, RESPONSABILE DI FASE, DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DEI LAVORI

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di Responsabile della singola fase sono attribuite mediante apposito atto di nomina dell'Organo Amministrativo.
Al fine di snellire le procedure relative agli affidamenti diretti con soglia inferiore a € 5.000,00 la designazione del RUP, preliminarmente individuato nel modulo di Richiesta di Acquisto (RDA), sarà formalizzata nella determina di presa d'atto degli affidamenti diretti effettuati nel mese precedente a quello in cui viene assunta la predetta determina.
2. Il RUP è responsabile di una serie di fasi, preordinate alla realizzazione di un progetto o intervento pubblico per il cui espletamento potrà essere prevista la nomina di "responsabili di fase", a sostegno dell'attività del RUP. I riferimenti al RUP contenuti nel presente Regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice.
3. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
4. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori la stazione appaltante nomina prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. del Codice.
Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 del Codice, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
5. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati da AMIU in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di





- gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 del Codice, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
6. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi (art. 8 co. 4 All. I.2 al Codice):
 - a) prestazioni di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna di AMIU, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
 7. L'allegato II.14 del Codice individua inoltre, all'art. 32, i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il DEC, che può essere coadiuvato da uno o più assistenti, deve essere diverso dal RUP.
 8. L'Organo Amministrativo, qualora ricorrano i casi di cui al comma 6 e 7 del presente articolo, procede alla nomina del DEC e di eventuali direttori operativi nella determina di aggiudicazione dell'appalto.
 9. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art.5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie europee avviene nelle modalità seguenti:
 - a) per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, a un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse che ne comprovino l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuato tra gli operatori iscritti negli elenchi o albi di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - b) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
 - c) per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione.
2. In alternativa all'affidamento diretto di cui alla lett. a), co. 1, del presente articolo, è possibile ricorrere alle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice, al comma 1, lett. b) e c) del presente articolo e alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, purché sia adeguatamente ed espressamente motivata la necessità di ricorrere alle richiamate procedure a causa della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso l'affidamento diretto.



3. È sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, in alternativa alla procedura negoziata di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice. In tale ipotesi le ragioni del ricorso alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice sono indicate sinteticamente nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice.

Art.6 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avviene con le seguenti modalità:
 - a) per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, a un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse che ne comprovino l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuato tra gli iscritti negli elenchi o albi di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - b) per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie europee: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.
2. In alternativa all'affidamento diretto previsto alla lett. a) del comma 1, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice, e alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice purché sia adeguatamente ed espressamente motivata la necessità di ricorrere alle richiamate procedure a causa della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso l'affidamento diretto.
3. In alternativa alle procedure negoziate di cui all'art. 50, co. 1, lett. e) del Codice, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice. In tale ipotesi, nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice, sono indicate le ragioni del ricorso alle procedure di scelta del contraente diverse dalla procedura negoziata, in considerazione della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso le modalità di cui alla procedura negoziata.

Art.7 L'AFFIDAMENTO DIRETTO

1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'All. I.1. al Codice, consiste "nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dall'AMIU o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice". In ogni caso, la procedura di affidamento diretto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 36 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice e all'art. 13 del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, ai fini dell'affidamento diretto AMIU può individuare il contraente direttamente oppure previa consultazione di più operatori economici.
3. L'affidamento diretto, anche nel caso di previa consultazione di più operatori economici, non implica l'esperimento di una procedura di gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. La scelta del contraente avviene sulla base della valutazione della congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione proposta.
4. Ove AMIU opti per la consultazione, invia una richiesta di preventivo a due o più operatori economici presenti negli elenchi di cui all'art. 11 del presente regolamento. Il termine per la presentazione dei preventivi non può essere inferiore a 3 giorni naturali e consecutivi, tenuto conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dei preventivi stessi. Il RUP procede autonomamente alla valutazione dei preventivi acquisiti oppure costituisce per la singola procedura un apposito seggio composto da dipendenti di AMIU, in numero massimo di tre. In tal caso, ciascuno dei componenti del seggio rende la dichiarazione relativa alla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Le dichiarazioni sono protocollate e restano acquisite agli atti del procedimento. In presenza di preventivi di importo ritenuto eccessivamente basso o, comunque, anomalo rispetto alla qualità della prestazione offerta, il RUP richiede spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e la rapidità del contraddittorio.

In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il prezzo offerto non appaia sufficiente a garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico.

In alternativa, gli operatori economici da consultare possono essere individuati attraverso gli ordinari motori di ricerca oppure attingendo dall'elenco degli operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
5. Ove AMIU non opti per la consultazione, l'operatore economico cui affidare il lavoro/ il servizio/la fornitura può essere individuato attraverso la comparazione dei listini di mercato ovvero dall'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.
6. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto, procede con le seguenti modalità:
 - per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul sito internet di riferimento;
 - per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico di presentare un curriculum a corredo del preventivo;
 - per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
 - per i lavori, richiede che l'operatore economico sia in possesso di adeguata attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire ovvero fornisca prova di aver eseguito lavori nell'ultimo quinquennio compresi per entità e tipologia nella categoria individuata come prevalente

a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL) ovvero attestati il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 28 dell'All.II.12 al Codice tramite dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

7. La determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, è adottata successivamente alla individuazione dell'operatore economico affidatario e indica:
 - presa d'atto ed approvazione del verbale di valutazione posto agli atti dal RUP, con proposta di affidamento;
 - l'oggetto del contratto;
 - l'importo del contratto;
 - il contraente;
 - l'impegno di spesa;
 - i requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - le ragioni della scelta del contraente individuato, con riferimento, tra l'altro, alla rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che AMIU deve soddisfare, a eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
8. Nella determina di affidamento AMIU dà altresì conto del rispetto del principio di rotazione, come disciplinato all'art. 13 del presente regolamento, e indica il nominativo del RUP, già nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice.
9. Al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dell'iter procedimentale, sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le spese c.d. "economali", ovvero gli acquisti di modico valore destinati a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della Società, entro un limite di importo prefissato (€ 1.000,00), per le quali i pagamenti e/o rimborsi vengono effettuati mediante pronta cassa, secondo specifica regolamentazione contabile.

Art.8 GARANZIE NELLE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, AMIU non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.
Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4. In casi debitamente motivati è facoltà di AMIU non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.

Le ragioni della mancata richiesta della garanzia definitiva da parte di AMIU devono essere esplicitate nella determina di affidamento e devono riferirsi, tra l'altro,

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di forniture di beni o prestazioni di breve durata.

- 5 Tuttavia, quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

- 6 Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Art.9 LA VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. La verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali è effettuata dal RUP, con la collaborazione dell'Ufficio Acquisti, attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe). Dopo la verifica sul possesso dei requisiti, AMIU, nelle more della stipula del contratto, può procedere ad esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali e, nel caso di mancata stipulazione, è tenuta a provvedere al rimborso a favore dell'affidatario delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 18 del Codice, negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, AMIU stipula il contratto sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione di qualificazione richiesti, resa dall'operatore economico affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice.
3. AMIU, negli affidamenti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, con cadenza semestrale, individua un campione pari al 30% degli operatori economici affidatari nel semestre precedente per il complesso dei contratti affidati. Quindi, il RUP di ciascuna procedura effettua la verifica delle dichiarazioni rese. Il campione è individuato mediante sorteggio, con modalità determinate annualmente. Dell'avvenuto controllo a campione, AMIU dà atto con apposita determinazione nella quale sono indicate le modalità di effettuazione del sorteggio e gli esiti del controllo. Quando in conseguenza della verifica di cui al comma precedente non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AMIU procede, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento.

Art.10 INDAGINI DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è una modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, da svolgersi attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati da AMIU, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. La durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo che ricorrano motivate ragioni di urgenza che giustificano la riduzione del termine a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da invitare alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con AMIU. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.
9. Scaduti i termini della pubblicazione, il RUP procede con l'invio di un invito a presentare un'offerta rivolto a tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, ovvero soltanto a una parte di questi, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice.
10. Se AMIU intende limitare il numero di operatori economici da invitare deve indicare nella determina di indizione della procedura e nell'avviso di indagine di mercato, alternativamente:
 - a) il numero massimo di operatori che selezionerà per il successivo invito e i relativi criteri, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura non è consentito il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse;

b) le situazioni particolari che impediscono l'utilizzo del criterio di scelta di cui alla lett. a) e, quindi, la necessità di ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non siano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

11. Nelle ipotesi in cui l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, AMIU procede secondo le seguenti modalità:

- pubblica un avviso di indagine di mercato per almeno quindici giorni sul sito istituzionale e nelle modalità e nei tempi stabiliti sulle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate;

- invia l'invito a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano auto-dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente nella precedente procedura potrà partecipare e presentare l'offerta.

Art.11 ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'albo fornitori, costituito da AMIU secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo di AMIU nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
4. L'albo è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche.
5. L'avviso deve indicare:
 - a. le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - b. i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - c. le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - d. i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.
7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000.
8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.
10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal Servizio Competente, secondo le modalità previste negli specifici Avvisi.
11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza trimestrale.
12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale.
13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente AMIU rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.
14. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - a. abbiano commesso grave negligenza;
 - b. siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c. abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - d. si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - e. si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - f. non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - g. abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
 - h. non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
15. Gli elenchi sono pubblicati sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale in via permanente.

Art.12 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

In caso di avviso di indagine di mercato:

PREMESSA:

L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui al comma 5 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per AMIU oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di

mercato e nei relativi atti di affidamento.

3. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a 50, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.
4. AMIU potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 10 (dieci) per i lavori / n. 5 (cinque) per servizi e forniture operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.
I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

Per SERVIZI/FORNITURE:

Solo nel caso in cui gli operatori economici che presentano offerta siano superiori a 5

- Criterio n. 1) Prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il Servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;
Criterio n. 2) Fatturato medio annuo nel triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a base d'asta;
Criterio n. 3) Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento;

Per LAVORI:

Nei casi in cui le domande siano superiori a 50 si potranno sorteggiare 50 operatori economici. Di questi verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

Se le domande saranno inferiori a 50, verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

Criterio n. 1) Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

Criterio n. 2) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata, qualora siano individuati più di 10 operatori tramite il criterio n. 1:

- a) sotto-criterio n. 1 Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
- b) sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;
- c) sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria/categorie scorporabili se presenti;
- d) lavori o servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

In caso di utilizzo dell'albo fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base a "aggiudicazione su categoria e classe".
2. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo dell'albo fornitori.
3. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad un'integrazione al minimo mediante l'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

Art.13 IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. AMIU si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 15 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell'art. 15 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 14 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".



6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art.14 FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA AI FINI DELLA ROTAZIONE ED AREE MERCEOLOGICHE

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E2	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
F3	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99

E3	Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice
----	--

Art.15 DEROGA E DISAPPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.
3. In osservanza dei principi di risultato, della fiducia, nonché dell'accesso al mercato, è vietato il frazionamento artificioso o l'accorpamento arbitrario o la riduzione artificiosa dell'importo dell'appalto, quali pratiche elusive del principio di rotazione

Art.16 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. AMIU assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti, prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, dal D. Lgs. n. 33/2013, in quanto applicabili.
2. Le informazioni e i dati relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso la piattaforma digitale certificata utilizzata da AMIU che garantisce l'interoperabilità.
AMIU assicura il collegamento tra la sezione Società trasparente - Bandi di gara e contratti del proprio sito istituzionale e la BDNCP secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Art.17 AGGIUDICAZIONE

1. In seguito all'espletamento delle procedure di gara, il RUP predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta e, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Acquisti, verifica il possesso dei requisiti in capo all'offerente.
2. Conclusa l'istruttoria del RUP e dell'Ufficio Acquisti il fascicolo viene trasmesso all'Ufficio Area Amministrativa che predispone la determina di aggiudicazione.
3. L'organo Amministrativo adotta la determina di aggiudicazione che è immediatamente efficace.
4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
5. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza (eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea).

Art.18 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 18 del Codice, la stipula degli affidamenti inferiori alla soglia di € 5.000,00 avviene, previa acquisizione del verbale di valutazione posto agli atti dal RUP, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. Per ogni affidamento superiore alla soglia di € 5.000,00 (cinquemila/00) AMIU procede, previa acquisizione del verbale di valutazione posto agli atti dal RUP, ad assumere preliminarmente la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del Codice, alla quale segue la formalizzazione dell'affidamento nei termini di legge.
3. Con cadenza mensile AMIU approva, con specifica determina dell'Organo Amministrativo di presa d'atto e ratifica, gli affidamenti diretti effettuati nel mese precedente, nel limite della soglia dell'affidamento diretto, con elenco dettagliato dei fornitori, oggetto, CIG, importo e RUP.

Art.19 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Per il collaudo dei lavori si rinvia alle previsioni dell'art. 116 comma 4 del Codice.
4. Il collaudatore dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti

possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

6. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice.
7. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti da AMIU nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.
8. terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo, ai sensi dell'art 116 e All. II.14 del Codice trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
 - a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
 - b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
 - c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
9. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al precedente comma, priva degli allegati indicati nel medesimo comma.
10. L'Organo Amministrativo, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, determina, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, AMIU o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le determinazioni di AMIU sono notificate all'esecutore. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, AMIU ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

Art.20 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

- 1 I pagamenti a fronte degli affidamenti di lavori, forniture e servizi, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, sono disposti entro le scadenze previste da contratto/ ordine di acquisto, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione da parte delle funzioni competenti individuate ai sensi del presente Regolamento.

Art.21 PRIVACY

1. **Informativa ai Partecipanti alle Procedure di Affidamento Sotto Soglia Europea:** AMIU si impegna a garantire la massima trasparenza nel trattamento dei dati personali dei partecipanti alle procedure di affidamento di cui all'articolo 50 del Codice. A tal fine, AMIU fornirà ai partecipanti apposita **informativa sul trattamento dei dati personali** redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Tale



informativa, disponibile sui medesimi canali utilizzati per la pubblicazione della documentazione di gara, illustrerà in maniera chiara e completa le finalità, le modalità del trattamento, la base giuridica, i diritti degli interessati e ogni altra informazione necessaria a garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati acquisiti durante la procedura di gara.

2. Disciplina dei rapporti con gli Affidatari in materia di protezione dei dati personali:

In relazione ai contratti derivanti dalle procedure di affidamento sotto soglia europea, AMIU disciplina il rapporto con l'affidatario in materia di protezione dei dati personali secondo le seguenti modalità, in base al ruolo ricoperto dall'affidatario nel trattamento:

a) **Nomina a Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR):** Qualora l'affidatario, nell'esecuzione del contratto, debba trattare dati personali per conto di AMIU (che agisce in qualità di Titolare del trattamento), AMIU procederà alla nomina dell'affidatario a **Responsabile del Trattamento**. Tale nomina sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di un **atto giuridico o altro documento vincolante** (es. specifico articolo nel capitolato, addendum contrattuale) che stabilisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. La nomina dovrà contenere, in particolare, l'indicazione degli obblighi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere da a) a h) del GDPR, inclusi l'adozione di misure di sicurezza adeguate, l'assistenza al Titolare nell'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR e la gestione delle richieste degli interessati. La nomina dovrà essere perfezionata **prima dell'inizio di qualsiasi operazione di trattamento dati** da parte dell'affidatario.

b) **Accordo di Contitolarità (Art. 26 GDPR):** Nel caso in cui l'AMIU e l'Affidatario determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, le parti stipuleranno un **accordo di contitolarità del trattamento**, ai sensi dell'articolo 26 del GDPR. L'accordo dovrà definire in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle rispettive funzioni di fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR. Un estratto essenziale dell'accordo sarà messo a disposizione degli interessati. L'accordo dovrà essere perfezionato **prima dell'inizio di qualsiasi operazione di trattamento congiunto dei dati**.

c) **Dichiarazione di Rispetto del GDPR in caso di Titolare Autonomo:** Qualora l'Affidatario operi come **Titolare autonomo del trattamento** per finalità proprie, pur nell'ambito dell'esecuzione del contratto, AMIU richiederà all'affidatario una **dichiarazione scritta** attestante il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, inclusi gli obblighi di cui al GDPR. Tale dichiarazione dovrà essere presentata dall'Affidatario **entro la stipula del contratto** e dovrà contenere l'impegno a trattare i dati in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante l'adozione di adeguate misure di protezione dei dati.

3. Monitoraggio e Verifiche: AMIU si riserva il diritto di monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali da parte degli affidatari e di



effettuare verifiche, anche tramite ispezioni o richieste di documentazione, al fine di accertare l'effettiva adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Art.22 REVISIONE

Il presente regolamento è rivisto o sottoposto ad integrazioni ogni volta che se ne presenti la necessità.

Art.23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione dello stesso nelle bacheche aziendali e sul sito internet AMIU.

Art.24 CLAUSOLA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.

Le disposizioni del Regolamento sono sostituite o modificate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

